

**Legge**  
**di procedura per le contravvenzioni**  
 (del 19 dicembre 1994)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 11 marzo 1987 n. 3163, il messaggio n. 3163 A bis del 9 luglio 1992 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 novembre 1994 n. 3163 R e n. 3163 A bis R della Commissione speciale,

**d e c r e t a :**

CAPITOLO I  
**Disposizioni generali**

**A. norma generale**

**Art. 1** <sup>1</sup>Le disposizioni del presente capitolo sono applicabili alle contravvenzioni a leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.  
<sup>2</sup>Restano riservate le disposizioni previste da leggi speciali.

**B. Competenza**

**Art. 2** <sup>1</sup>Il giudizio amministrativo è pronunciato dal Dipartimento competente per ragioni di materia e nei casi previsti dalla legge dal Consiglio di Stato.  
<sup>2</sup>Esso deve essere munito dell'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.  
<sup>3</sup>Al condannato è applicata una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 2 000.-- e vengono addossate le spese cagionate dal procedimento penale conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

**C. Istruzione e abbandono**

**Art. 3** <sup>1</sup>L'autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegna al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le osservazioni.  
<sup>2</sup>Il denunciato può chiedere il complemento di inchiesta.  
<sup>3</sup>L'abbandono del procedimento contravvenzionale deve essere notificato al denunciato.

**D. Ricorso**

**I. Contenuto e termine**

**Art. 4** <sup>1</sup>Contro la decisione della prima istanza il denunciato può ricorrere alla Pretura penale. <sup>[1]</sup>  
<sup>2</sup>Il ricorso deve essere presentato per scritto alla Pretura penale entro quindici giorni dall'intimazione della decisione impugnata. <sup>[2]</sup>  
<sup>3</sup>Esso deve contenere:  
 a) la menzione della decisione impugnata;  
 b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;  
 c) una breve motivazione;  
 d) le conclusioni.  
<sup>4</sup>Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.

**II. Forma**

**Art. 5** <sup>1</sup>Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.  
<sup>2</sup>Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.

**III. Irricevibilità**

**Art. 6** I ricorsi che non adempiono i requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili.

**IV. Termine**

**1. Computo e perentorietà**

**Art. 7** <sup>1</sup>Il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere.  
<sup>2</sup>Il termine fissato a mesi o ad anni scade nel giorno corrispondente per il numero a quello da

cui comincia a decorrere; mancando tal giorno nell'ultimo mese, il termine scade l'ultimo giorno di detto mese.

<sup>3</sup>Se l'ultimo giorno del termine scade il sabato, la domenica o un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale.

<sup>4</sup>Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del giorno della scadenza.

<sup>5</sup>I termini della presente legge sono perentori.

## **2. Restituzione**

**Art. 8** La restituzione per inosservanza di un termine è data per i motivi e nel termine previsti dal Codice di procedura penale. Essa si propone con istanza all'autorità competente che decide senza contraddittorio.

## **V. Effetto sospensivo**

**Art. 9** Il ricorso ha effetto sospensivo.

## **VI. Procedura**

### **1. Esame preliminare**

**Art. 10** <sup>[3]</sup> <sup>1</sup>Il giudice della Pretura penale può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si rivela inammissibile o manifestamente infondato.

<sup>2</sup>Se il ricorso non sembra inammissibile o manifestamente infondato, esso viene intimato all'autorità che ha pronunciato la decisione impugnata con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per le osservazioni; contemporaneamente vien fatto obbligo di produrre gli atti.

### **2. Potere di esame**

**Art. 11** <sup>1</sup>Il giudice della Pretura penale esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della decisione impugnata. <sup>[4]</sup>

<sup>2</sup>Il ricorso può addurre fatti nuovi, proporre nuovi mezzi di prova e prevalersi di ogni accertamento errato o incompleto della fattispecie.

### **3. Assunzione delle prove e procedura scritta**

**Art. 12** <sup>[5]</sup> <sup>1</sup>Il giudice della Pretura penale non è vincolato alle domande di prova delle parti e ha facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio, agendo egli stesso o per il tramite delle autorità amministrative inferiori.

<sup>2</sup>La procedura davanti alla Pretura penale è scritta.

### **4. Esame degli atti**

**Art. 13** <sup>1</sup>Il denunciato ha il diritto di esaminare gli atti. Tale diritto può essere eccezionalmente negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una istruttoria in corso.

<sup>2</sup>Il rifiuto deve essere motivato e annotato negli atti.

<sup>3</sup>Il contenuto essenziale di un documento di cui venne rifiutato l'esame, deve tuttavia essere comunicato qualora ciò sia possibile senza violazione dell'interesse protetto.

<sup>4</sup>Se la comunicazione avviene oralmente deve esserne fatta menzione a verbale.

<sup>5</sup>Tali documenti possono essere invocati a danno del denunciato solo nella misura in cui egli ha potuto averne conoscenza.

### **5. Decisione**

**Art. 14** <sup>1</sup>La decisione motivata deve essere intimata entro trenta giorni dall'ultimo atto di causa.

<sup>2</sup>Essa è definitiva.

## **E. Tassa di giustizia**

**Art. 15** <sup>[6]</sup> <sup>1</sup>L'autorità giudicante può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso.

<sup>2</sup>La tassa di giustizia può variare da fr. 10.-- a fr. 1000.--; le spese cagionate dal procedimento penale vengono addossate in proporzione al grado di soccombenza, conformemente alla legge sulla tariffa giudiziaria.

## **F. Divieto di riduzione**

**Art. 16** Il mancato ricorso o il ritiro dello stesso non danno diritto a una riduzione della multa.

### G. Difesa d'ufficio

**Art. 17** <sup>1</sup>Se nella procedura di ricorso una parte si dimostra incapace di discutere la propria causa, l'Autorità giudicante deve designarle un patrocinatore d'ufficio scelto fra gli avvocati del Cantone. La disciplina della difesa d'ufficio è retta dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria. <sup>[7]</sup>

<sup>2</sup>Il difensore d'ufficio viene designato dal presidente della Pretura penale. <sup>[8]</sup>

### H. Esclusione e ricusa

**Art. 18** <sup>1</sup>Nella procedura contravvenzionale valgono per analogia i motivi di esclusione e di ricusa previsti dal Codice di procedura penale.

<sup>2</sup>... <sup>[9]</sup>

### I. Revisione

**Art. 19** <sup>1</sup>Contro le decisioni definitive è data la revisione per i motivi dell'art. 299 del Codice di procedura penale.

<sup>2</sup>L'istanza di revisione deve essere proposta all'autorità che ha giudicato in ultima istanza.

<sup>3</sup>Essa deve contenere una concisa esposizione dei fatti ed indicare i mezzi di prova.

<sup>4</sup>L'autorità può sospendere l'esecuzione della decisione impugnata.

<sup>5</sup>L'istanza di revisione può essere presentata anche dopo la morte del condannato dal coniuge, dal partner registrato, dagli ascendenti e discendenti, dai fratelli e sorelle e da chiunque dimostri un interesse legittimo. <sup>[10]</sup>

<sup>6</sup>Se l'istanza di revisione è accolta, al condannato, o ai suoi eredi, si devono restituire le spese del giudizio e le multe pagate con gli interessi. Se la multa fu commutata in pena detentiva sostitutiva, al condannato o ai suoi eredi che ne facciano domanda, può inoltre essere concessa dall'autorità che ha ammesso l'istanza di revisione un'indennità nella forma del risarcimento dei danni materiali e morali derivati dall'ingiusta carcerazione. <sup>[11]</sup>

<sup>7</sup>... <sup>[12]</sup>

### L. Interpretazione e rettifica

**Art. 20** Quando in una decisione si riscontrino dispositivi ambigui, incompleti od oscuri o se essi contengano errori di redazione o di calcolo, l'autorità, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica.

### M. Ferie

**Art. 21** Nella procedura contravvenzionale non esistono ferie.

### N. Condono

**Art. 22** <sup>1</sup>Il Consiglio di Stato può condonare in tutto o in parte una multa cresciuta in giudizio se eccezionali circostanze lo giustificano. <sup>[13]</sup>

<sup>2</sup>La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

## CAPITOLO II

### Prescrizione per le contravvenzioni previste da leggi cantonali <sup>[14]</sup>

### O. Applicazione del diritto federale

**Art. 22a** <sup>[15]</sup> <sup>1</sup>Il codice penale svizzero si applica alla prescrizione dell'azione e della pena, per le contravvenzioni previste da leggi cantonali; sono riservate le leggi speciali.

<sup>2</sup>È pure applicabile l'articolo 107 del codice penale concernente il lavoro di pubblica utilità.

## Capitolo III <sup>[16]</sup>

### Esazione della multa

### A. Campo di applicazione

**Art. 23** <sup>1</sup>Le disposizioni che seguono sono applicabili solo alla multe inflitte per contravvenzioni alle leggi federali e cantonali, attribuite per il giudizio ad autorità amministrative cantonali.

<sup>2</sup>Per le altre contravvenzioni di diritto federale fanno stato le disposizioni speciali espressamente previste dalle leggi federali.

## **B. Termine di pagamento**

**Art. 24** <sup>[17]</sup> L'autorità di esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento della multa.

## **C. Pagamento a rate e riscatto della multa con il lavoro**

**Art. 25** <sup>[18]</sup> <sup>1</sup>L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.  
<sup>2</sup>...  
<sup>3</sup>...

## **D. Incasso delle multe**

**Art. 26** <sup>1</sup>In mancanza di pagamento entro il termine stabilito o di riscatto con il lavoro, le multe sono incassate dall'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato, alla quale deve essere intimata copia di ogni decisione relativa a multe. <sup>[19]</sup>  
<sup>2</sup>L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può far capo all'opera degli uffici di incasso della gendarmeria cantonale. <sup>[20]</sup>  
<sup>3</sup>Il denunciante non ha diritto a compenso né a percentuale sull'incasso delle multe. Restano tuttavia riservati i casi in cui il diritto alla percentuale è espressamente previsto da una legge federale.

## **E. Procedura d'incasso**

**Art. 27** <sup>[21]</sup> <sup>1</sup>L'autorità amministrativa designata dal Consiglio di Stato può chiedere al municipio del comune di domicilio un certificato sulla situazione economica del contravventore.  
<sup>2</sup>Se il contravventore appare solvibile, essa procede all'incasso della multa secondo le disposizioni della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento.

## **F. Commutazione**

### **I. In generale**

**Art. 28** <sup>[22]</sup> <sup>[23]</sup> <sup>1</sup>La multa di cui non è possibile l'incasso è commutata dal giudice dell'applicazione della pena, su richiesta del Consiglio di Stato, in pena detentiva sostitutiva o in lavoro di pubblica utilità.  
<sup>2</sup>Per le contravvenzioni a leggi cantonali si applicano gli art. 106 cpv. 2-5 e 107 CPS.  
<sup>3</sup>Contro la decisione di commutazione il condannato e l'autorità istante possono interporre ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale giusta l'art. 341 del Codice di procedura penale. <sup>[24]</sup>

### **II. Minorenni** <sup>[25]</sup>

**Art. 29** <sup>[26]</sup> Se il minorenni non paga la multa, la stessa è commutata dal Giudice dell'applicazione della pena in una prestazione personale fino a 10 giorni o in privazione della libertà fino a 30 giorni.

## **Entrata in vigore**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore. <sup>[27]</sup>

Pubblicato nel BU **1995**, 537.

- [1] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [2] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [3] Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [4] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [5] Art. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [6] Art. modificato dalla L 9.11.1999; in vigore dal 31.12.1999 - BU 1999, 353.
- [7] Cpv. modificato dalla L 3.6.2002; in vigore dal 30.7.2002 - BU 2002, 221.
- [8] Cpv. modificato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129; precedente modifica: BU 1998, 247.
- [9] Cpv. abrogato dalla L 25.3.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 129.
- [10] Cpv. modificato dalla L 25.6.2007; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 579.
- [11] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [12] Cpv. abrogato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [13] Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.
- [14] Titolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 560.
- [15] Art. introdotto dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13; precedente modifica: del 16.10.2006 (mai entrata in vigore) - BU 2006, 560.
- [16] Numero del capitolo modificato dalla L 16.10.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 560.
- [17] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [18] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [19] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [20] Cpv. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [21] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [22] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13; precedenti modifiche: BU 1998, 247; BU 2002, 129.
- [23] **Norma transitoria:** BU **2007**, 21. (27 novembre 2006)  
- Per le multe passate in giudicato prima del 1° gennaio 2007, la commutazione è di competenza dell'autorità designata dal diritto anteriore (Pretura penale).
- [24] Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dall'11.4.2008 - BU 2008, 204.
- [25] Nota marginale modificata dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [26] Art. modificato dalla L 27.11.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2007, 13.
- [27] Entrata in vigore: 1.1.1996 - BU 1995, 537.